

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

Genova 27 luglio 2012

Ai Signori Clienti

Circolare n. 20/12

OGGETTO: Crediti commerciali vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del servizio sanitario nazionale - Certificazione - Compensazione con somme iscritte a ruolo

INDICE

1	Premessa	3
2	Certificazione dei crediti commerciali nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale	
3.1	<i>Ambito di applicazione</i>	3
3.2	<i>Procedimento di certificazione nella forma ordinaria</i>	3
2.2.1	Presentazione dell'istanza.....	3
2.2.2	Controllo delle istanze presentate	5
2.2.3	Contemporanea presenza di debiti e crediti	5
2.3	<i>Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica</i>	5
2.3.1	Presentazione dell'istanza.....	5
2.3.2	Controllo delle istanze presentate	6
2.4	<i>Nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza</i>	6
2.5	<i>Utilizzo della certificazione</i>	6
2.5.1	Interessi	7
2.5.2	Restituzione della certificazione	7
3	Utilizzo dei crediti commerciali certificati in compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi	7
3.1	<i>Ambito soggettivo di applicazione della compensazione</i>	7
3.2	<i>Ambito oggettivo di applicazione della compensazione</i>	8
3.3	<i>Acquisizione della certificazione del credito</i>	8
3.4	<i>Compensazione del credito</i>	8
3.4.1	Verifica della validità della certificazione	9



3.4.2	Effettuazione della compensazione	9
3.4.3	Comunicazione dell'avvenuta compensazione	9
3.4.4	Interessi di mora e aggio di riscossione	9
3.5	<i>Riscossione nei confronti dell'Ente debitore</i>	9



1 PREMESSA

Con due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze datati 25.6.2012 e pubblicati sulla G.U. 2.7.2012 n. 152, sono state emanate le disposizioni attuative in materia di:

certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale, relativi a somministrazioni, forniture e appalti;

utilizzo di tali crediti certificati in compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, ai sensi dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73.

Di seguito si analizzano tali provvedimenti.

2 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il primo DM 25.6.2012 stabilisce le modalità di certificazione dei crediti:

da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale debitori;
relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
che siano certi, liquidi ed esigibili.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina di certificazione in esame si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale, ad eccezione:

dei crediti nei confronti delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari e dei relativi Enti del servizio sanitario nazionale;

dei crediti nei confronti degli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del DLgs. 18.8.2000 n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale.

2.2 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE NELLA FORMA ORDINARIA

2.2.1 Presentazione dell'istanza

Possono presentare all'Ente debitore l'istanza di certificazione del credito:

i titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;

utilizzando l'apposito modello, disponibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.


La richiesta della certificazione in esame:

può avvenire senza termini di scadenza;

è funzionale, tra l'altro, all'utilizzo dei crediti certificati in **compensazione** delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, ai sensi dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73.

In sede di presentazione dell'istanza di certificazione, il creditore deve impegnarsi:

a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai relativi crediti, né di cedere a terzi i crediti medesimi, fino all'ottenimento della certificazione o della comunicazione del diniego della stessa;



nel caso di rilascio della certificazione, a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti certificati, fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo *certificazionecrediti@tesoro.it*

Nel suddetto sito *<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>* sono comunque disponibili le risposte a domande frequenti (FAQ).



2.2.2 Controllo delle istanze presentate

L'Ente debitore, nel termine di **30 giorni** dalla ricezione dell'istanza:

riscontra gli atti d'ufficio;

certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando l'apposito modello.

La certificazione in esame non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Controllo dei carichi iscritti a ruolo

Per i crediti di importo **superiore a 10.000,00 euro**, prima di rilasciare la certificazione, l'Ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, a verificare se il creditore ha carichi iscritti a ruolo non pagati, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73 e del relativo regolamento attuativo (DM 18.1.2008 n. 40).

Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nella certificazione:

viene indicato l'importo del credito al lordo dei carichi iscritti a ruolo;

si dà atto di tale circostanza, indicando l'importo delle somme dovute.

2.2.3 Contemporanea presenza di debiti e crediti

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dello stesso Ente, il credito può essere certificato, ma al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'Ente debitore.

Tra i suddetti debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, relativamente alle quali il creditore dichiara nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73.

2.3 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA

Ai fini dello svolgimento del procedimento di certificazione in esame, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica;

rende noto sul proprio sito istituzionale l'entrata in funzione della piattaforma, pubblicando le relative istruzioni tecniche;

abilita le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del servizio sanitario nazionale al relativo utilizzo.

2.3.1 Presentazione dell'istanza

I titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono presentare all'Ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla suddetta piattaforma.

L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema.



2.3.2 Controllo delle istanze presentate

Gli Enti debitori, nel termine di **30 giorni** dalla ricezione dell'istanza, previa effettuazione dei suddetti controlli, certificano i crediti:

- utilizzando la piattaforma elettronica in esame;
- generando l'apposito modello.

2.4 NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA IN CASO DI INADEMPIENZA

Decorso il previsto termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, senza che sia stata rilasciata la certificazione, né che sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*:

- alla competente Ragioneria territoriale dello Stato;
- utilizzando l'apposito modello;
- evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'Ente debitore.

Il Commissario *ad acta*:

- opera in qualità di pubblico ufficiale;
- può svolgere presso gli uffici dell'Ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti;
- provvede al rilascio della certificazione, entro **50 giorni dalla nomina**, utilizzando l'apposito modello;
- comunica all'Ente debitore il rilascio della certificazione.

Analogamente, la nomina del Commissario *ad acta* e il rilascio della certificazione può avvenire anche in caso di richiesta presentata con la procedura elettronica, utilizzando l'apposita piattaforma.

2.5 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

Al fine di accrescere la liquidità degli operatori economici, la certificazione in esame, attestando che il credito è certo, liquido ed esigibile, può essere utilizzata dal creditore:

- per ottenere un'**anticipazione** bancaria;
- oppure per **cedere** il proprio credito, *pro soluto* o *pro solvendo*, a favore di banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

Le cessioni dei crediti certificati con modalità telematica sono comunicate all'Ente ceduto attraverso la prevista piattaforma elettronica, che sostituisce:

- la stipulazione dell'atto di cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- i previsti obblighi di notificazione della cessione.

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito certificato può essere utilizzato anche in compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi:

- ai sensi dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73 e dell'ulteriore DM 25.6.2012;
- entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.



2.5.1 Interessi

La certificazione in esame non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

2.5.2 Restituzione della certificazione

Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

3 UTILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI CERTIFICATI IN COMPENSAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER CARTELLE DI PAGAMENTO E ATTI ESECUTIVI

Con il secondo DM 25.6.2012, emanato in attuazione dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73, sono invece state stabilite le modalità di utilizzo in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti:

- maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale; relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto della suddetta certificazione da parte dell'Ente debitore.

3.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

La facoltà di compensazione in esame si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti:

- delle Regioni;
- degli Enti locali (es. Province, Comuni e Comunità montane);
- degli Enti del servizio sanitario nazionale, vale a dire:
 - le aziende sanitarie locali;
 - le aziende ospedaliere;
 - gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
 - le aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale;
 - gli istituti zooprofilattici.

Estensione ai crediti commerciali vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 13-*bis* co. 2 del DL 7.5.2012 n. 52 convertito nella L. 6.7.2012 n. 94, la disciplina della compensazione di cui all'art. 28-*quater* del DPR 602/73 è stata estesa anche ai crediti commerciali maturati nei confronti:

- dello Stato;
- degli Enti pubblici nazionali (es. INPS e INAIL).

Per la concreta applicazione della compensazione in esame anche con riferimento a tali crediti, deve però ritenersi che sia necessaria l'emanazione di un nuovo decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il DM 25.6.2012 in esame, infatti, è stato emanato anteriormente al suddetto intervento di modifica e fa riferimento solo ai crediti commerciali maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal testo dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73 allora vigente.

3.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

I suddetti crediti possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute:

per **cartelle di pagamento e atti esecutivi** di cui agli artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, **notificati entro il 30.4.2012**;

in relazione a:

tributi erariali;

tributi regionali e locali;

contributi previdenziali e assistenziali;

premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione.

Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.

Eventuale estensione

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tale compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

3.3 ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

Per esercitare la compensazione in esame, il titolare del credito commerciale deve acquisire la prevista certificazione dell'Ente debitore.

3.4 COMPENSAZIONE DEL CREDITO

Il titolare del credito commerciale, acquisita la suddetta certificazione, la presenta all'Agente della Riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme.

Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 31 del DPR 602/73, vale a dire:

il pagamento deve essere prioritariamente imputato alle rate scadute;

nei riguardi delle rate scadute, l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alle sanzioni e agli interessi;

l'imputazione ai diritti e alle spese maturati a favore dell'Agente della Riscossione può avvenire solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora;

per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite;

fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite, l'imputazione è fatta con precedenza a quella più remota.



L'Agente della Riscossione:

- trattiene l'originale della certificazione;
- ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito commerciale.

3.4.1 Verifica della validità della certificazione

L'Agente della Riscossione procede alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione:

- mediante richiesta trasmessa all'Ente debitore;
- entro i tre giorni lavorativi successivi.

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'Agente della Riscossione, l'Ente debitore è tenuto a comunicare l'esito della verifica all'Agente della Riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale.

3.4.2 Effettuazione della compensazione

In caso di esito positivo della verifica:

- il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione;
- il titolare del credito commerciale ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della Riscossione.

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della Riscossione.

Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

3.4.3 Comunicazione dell'avvenuta compensazione

L'Agente della Riscossione comunica l'avvenuta compensazione:

- all'Ente debitore e all'Ente impositore;
- entro i cinque giorni lavorativi successivi.


3.4.4 Interessi di mora e aggio di riscossione

Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito.

3.5 RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE DEBITORE

L'Ente debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture e appalti è tenuto al pagamento all'Agente della Riscossione dell'importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione.

In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'Ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione:



l'Agente della Riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;

l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali; dai suddetti recuperi sono comunque escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Qualora il recupero non sia stato possibile, l'Agente della Riscossione procede, nei confronti dell'Ente debitore:

alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 602/73;

sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito commerciale.

Distinti saluti

Studio Roviida

Studio Cidda Grondona